



Giunta Regionale della Campania

Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

PG/2014/413848

17.06.2014

Responsabile degli UDCP  
Direttori Generali  
Responsabile Avvocatura Regionale  
Responsabili degli Uffici Speciali  
Responsabile della U.O.G.P.  
Autorità di Audit  
Responsabile dell'Ufficio del Datore  
di Lavoro

*e per conoscenza*

Assessore alle Risorse Umane  
Capo di Gabinetto  
Capi Dipartimento

#### **Circolare n. 2/2014**

Oggetto: svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

In osservanza della L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni” la Regione Campania con D.P.R.C. n. 41/14 ha approvato tra l’altro il **Piano triennale per la prevenzione della corruzione**, strumento con il quale vengono elaborate le strategie per realizzare la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello regionale.

Il documento in questione ha fatto proprie le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione, obbligatorie previste nell’allegato 1 del P.N.A. predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nell’ambito di queste, vi è anche quella riguardante “*Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)*”.

L’obiettivo che il P.T.P.C. regionale intende realizzare è quello di garantire una trattazione unitaria nonché una omogeneizzazione d’azione all’interno dell’amministrazione sul tema in oggetto al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L’art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. N. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012 prevede che “ i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei

---

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contratto.

La norma introduce un divieto temporaneamente e soggettivamente circoscritto, prevedendo che nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione, non possono svolgere alcuna attività lavorativa o professionale, autonoma o subordinata, presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi sottoscritti nell'esercizio di quei poteri.

L'allegato 1 del PNA delimita il campo di applicazione della norma a “coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, c.8 e 11 del d. lgs. N. 163 del 2006)”.

Alla violazione del divieto indicato dalla norma consegue, da un lato, la sanzione della *nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti* e, dall'altro, *che i soggetti privati che abbiano eluso tale normativa non possano contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo*; pertanto, tale ultima sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Di poi, si richiama specificamente l'attenzione delle strutture deputate alla predisposizione di *bandi di gara e/o di atti prodromici agli affidamenti*, affinché, in tali atti, nel rispetto dell'art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. N. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, sia inserita una apposita clausola che faccia espresso riferimento alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Attesa la delicatezza e l'importanza della materia trattata, si invitano le SS.LL. in indirizzo, in qualità di Referenti anticorruzione, ad assicurare la massima diffusione all'interno degli uffici di rispettiva competenza, del contenuto di tale circolare, ricordando che la stessa è visionabile anche sul sito istituzionale della Regione, sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “altri contenuti – corruzione”.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito è possibile contattare la dr.ssa Maria Stefania Panza al n. 081/7962135 o la dr.ssa Maria Rosaria Schimid al n. 081/7962969, oppure inviare una e-mail all'indirizzo [trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it](mailto:trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it).

dott.ssa Giovanna Paolantonio  
